

ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO RELATIVO AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA E RELATIVE MISURE INCENTIVANTI

Approvato con Deliberazione C.C. N. 27 del 19.11.2007

“Approvazione allegato energetico al regolamento edilizio vigente”

ART. 1 – NORME E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché l'esercizio e la manutenzione degli impianti, sono regolati dalle norme del Capo VI – parte II del D.P.R. n. 380/2001 e dalle altre norme di legge e regolamentari specifiche (quali il D. lgs. 19.08.2005, n. 192 e s.m.i. relativo al rendimento energetico nell'edilizia, L.R. 28.05.2007, n. 13, ecc.).

ART. 2 – VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO - RACCOMANDAZIONI.

1. Per limitare le emissioni di sostanze inquinanti e/o nocive e per limitare i costi di esercizio è raccomandata, in linea di principio, la disposizione degli edifici e delle pareti finestrate con prevalenza per le esposizioni sud-est – sud e sud-ovest, tenendo conto della necessità di limitare gli ombreggiamenti estivi di dette pareti, l'utilizzo di serramenti e vetri ad elevato isolamento, l'utilizzo di adeguato coibente per le pareti esterne e per il tetto e di pannelli radianti per la climatizzazione.

2. Allo stesso modo è raccomandato il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate per soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici per la climatizzazione, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria.

ART. 3 – PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED INCENTIVI .

1. La prestazione energetica degli edifici da calcolarsi secondo le indicazioni della L.R. 28.05.2007, n. 13 e delle relative deliberazioni della Giunta regionale attuative deve effettivamente rispettare i requisiti minimi previsti dalle norme di legge e regolamentari.

2. Tutti i progetti relativi alla realizzazione di nuovi edifici e relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti devono essere integrati da una certificazione energetica secondo le disposizioni dell'art. 5 e tenuto conto delle disposizioni transitorie dell'art. 23, della L.R. n. 13/07.

3. Nel caso la prestazione energetica dell'edificio sia migliorativa rispetto ai minimi previsti dalla norma in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire, viene determinato il rapporto percentuale del miglioramento, e, qualora il miglioramento sia almeno del 20%, viene concessa una corrispondente riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire, come previsto dall'art. 17 della L.R. n. 13/07, pari al rapporto percentuale di miglioramento predetto, da un minimo appunto del 20% e fino ad un massimo del 40%.

4. Nel caso di ristrutturazioni la predetta riduzione opera solamente nel caso sia dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

5. La riduzione viene operata sul computo del contributo per il permesso di costruire come determinato in sede di rilascio dello stesso . L'importo della riduzione deve comunque essere garantito con polizza fidejussoria (anche unitamente al contributo eventualmente rateizzato) che sarà svincolata entro 60 gg. dalla fine dei lavori previa presentazione di perizia asseverata dal direttore lavori che dichiara la conferma dei valori delle prestazioni energetiche dichiarate in sede di progetto nell'ambito della relazione tecnica di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 13/07 o la diversa qualificazione a seguito dell'esecuzione dell'intervento.

6. Ai fini dell'applicazione della riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire, il direttore lavori dovrà formalmente comunicare all'ufficio tecnico comunale, con

preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio delle lavorazioni relative alla posa in opera del materiale isolante delle pareti esterne e del tetto e presentare, alla fine dei lavori, unitamente alla perizia di cui al precedente comma 6, documentazione fotografica della posa in opera dell'isolamento. L'ufficio tecnico comunale potrà sempre effettuare uno o più sopralluoghi durante le operazioni di posa in opera dell'isolamento e successivamente.

7. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi vengono computati ai fini della volumetria tenuto conto delle disposizioni dell'art. 8 della L.R. n. 13/07. Nel caso di ristrutturazioni è sempre ammessa la realizzazione di isolamenti esterni a cappotto, anche nei nuclei storici, in deroga ai parametri edilizi ed urbanistici del PRGC, nel rispetto comunque delle distanze minime fissate dal codice civile.

8. Per tutti gli interventi edilizi il Comune, su richiesta, mette a disposizione, a proprie spese, una minima documentazione termofotografica dell'edificio da ristrutturare (prima e dopo l'intervento) e dell'edificio nuovo al termine dell'intervento.

ART. 4 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.

1. In relazione agli edifici nuovi o agli edifici oggetto di ristrutturazione e fatta salva la previsione dell'art. 5, comma 5, della L.R. n. 13/078 (attestato o targhetta di efficienza energetica affissi in luogo facilmente visibile al pubblico), l'Amministrazione comunale potrà rilasciare una targa relativa alla prestazione energetica dell'edificio secondo le disposizioni della normativa della Provincia di Bolzano – Alto Adige, come da modello allegato. La targa sarà rilasciata per tre categorie in relazione al fabbisogno energetico dell'edificio inferiore rispettivamente a 70 kWh/mq.anno (Cat. C), inferiore a 50 kWh/mq.anno (Cat. B) ed inferiore a 30 kWh/mq.anno (Cat. A). Nel caso l'edificio rientri nelle categorie predette e venga rilasciata la targa da parte del Comune, la stessa, da esporre in luogo ben visibile al pubblico, sarà sostitutiva della previsione del predetto art. 5, comma 5, della L.R. n. 13/07. La disposizione predetta potrà essere rivista a seguito dell'approvazione delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'art. 21 della L.R. n. 13/07.

2. L'amministrazione comunale si impegna altresì a prevedere una riduzione dell'imposta comunale sugli immobili, che viene stabilita annualmente, dal Consiglio Comunale per gli edifici che rientrino nelle categorie predette.

ART. 5 – COORDINAMENTO CON IL VINCOLO DI TUTELA DEL PAESAGGIO.

1. In relazione al vincolo per la tutela del paesaggio che grava sul territorio comunale (D.M. 24.01.1953) e tenuto conto della necessità di contemperare gli interessi ambientali complessivi, sia per l'aspetto relativo al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, sia per l'aspetto del paesaggio (che possono essere in qualche caso configgenti) ed in relazione alla disposizione dell'art. 3, comma 3, del D. lgs. n. 192/05 e s.m.i. che esclude dall'ambito di applicazione della norma predetta solamente gli immobili ricadenti nella disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 42/2004, dovrà essere operata, in sede di istruttoria degli interventi edilizi e nella valutazione della commissione edilizia per quanto riguarda l'esercizio della competenza della sub-delega ambientale di cui all'art. 13 della L.R. n. 20/89, una valutazione che sia volta alla ricerca del migliore compromesso rispetto alla tutela di entrambi gli aspetti prima indicati.

2. Viene comunque sempre ammessa l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sulle coperture o nei terreni di pertinenza degli immobili da eseguirsi comunque con estrema attenzione in relazione all'impatto estetico ed al rispetto del contesto ambientale.

ART. 6 –RINVIO.

1. Tutti i riferimenti a leggi e regolamenti sopra indicati saranno automaticamente riferiti a eventuali norme di legge e regolamentari che modifichino, integrino o sostituiscano gli stessi.